



Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – RICORSO E RECLAMO – MOTIVI DI GRAVAME – SPECIFICITÀ

Descrizione

La specificità di un motivo di reclamo deve essere valutata sulla base dell'atto di reclamo complessivamente considerato; quindi non soltanto prendendo in esame la parte del reclamo formalmente dedicata alla enunciazione del motivo di impugnazione, ma anche il complessivo contenuto dell'atto di reclamo. Questa opera di valutazione complessiva del contenuto dell'atto, al fine di stabilire se il motivo di reclamo sia stato formulato in modo specifico e sufficiente a consentire alla controparte e all'organo giudicante di individuarne le ragioni, è necessaria ed imposta dalla struttura del giudizio di reclamo, dal momento che i motivi di reclamo concorrono ad individuare, in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, l'oggetto stesso del giudizio di reclamo e ciò su cui l'organo di giustizia, di conseguenza, è chiamato a pronunciare. Un approccio meramente formalistico contrasterebbe con la garanzia dell'effettività del diritto di azione giustiziale, perché potrebbe condurre a frettolose dichiarazioni di inammissibilità.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 98/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 49, comma 4, CGS; art. 101, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098 CFA dell'8 maggio 2023 (Procuratore Federale/EM., S.C., G.M., G.S.V. e D.O.)